

Segreteria di Gabinetto, f. 167, ins. 21

[1r]*
21

Idee sopra il progetto della creazione dei Stati

[2r]

Idee sopra il progetto della creazione delli Stati¹

I varj autori che hanno scritto diversi libri sopra le formazioni e costituzioni dei diversi Stati, o sia società d'uomini radunati sotto un governo, hanno sempre considerato le medesime come composte di diversi ceti da loro considerati per stati e membri di quel medesimo corpo, che ne costituiscono l'essenza quando sono tutti uniti assieme. E fin qui tutto è vero, non potendo sussistere nessuna società o Stato senza la coerenza e la concorrenza dei diversi ceti che naturalmente lo compongono e devono comporlo. Ma la maggior parte delli autori in queste classi hanno compreso per una classe il sovrano e suoi ministri (o sia quel corpo, senato, etc. che nelle repubbliche rappresenta [2v] la sovranità), per un'altra i grandi e nobili, per un'altra li ecclesiastici di tutte le sorti, e finalmente tutti li altri possessori ed il popolo.

Secondo questa divisione e classi si vede o più o meno in quasi tutti i Stati che sono state distribuite le autorità, le facultà e le influenze nel Governo. In questa divisione, però, pare che vi siano molte ingiustizie. Primieramente pare che in una ben composta società tutti e qualunque membro componente la medesima abbino un egual diritto alla felicità, ben essere, sicurezza e proprietà che consiste nel libero, tranquillo e sicuro godimento e dominio dei proprj beni, e per conseguenza anche al potere invigilare alla medesima ed all'influenza nella legislazione che deve obbligar tutti. Ma siccome l'amministrazione del Governo, come anche la [3r] legislazione, non può essere in mano di tutti, è stato necessario in tutti i governi di delegare questa facultà per contratto o convenzione di tutti o liberamente ad un solo senza restrizione veruna, e questa si chiama monarchia assoluta; o ad una famiglia o ad un solo, con riservarsi li stati varie facultà ed autorità che si chiamano leggi fondamentali dello Stato; o a certe famiglie, ed allora è repubblica aristocratica; o a certe persone elette da tutti i ceti, ed allora si chiama democrazia.

Da questi principj ne resulta chiaramente che i sovrani di qualunque sorte, anche più dispotici, non lo sono che in vigore dell'antica espressa concessione fatta dal popolo e tutti i ceti dello Stato a favor loro, che per conseguenza i medesimi, ben lontani da poter considerare i paesi a loro sottoposti come un loro patrimonio e proprietà, non hanno [3v] verun diritto né facultà e non possono in nessuna maniera disporre, né per alienarne, barattarne o cederne una porzioni, né per mutarli il sistema e legge fondamentale dello Stato in cose essenziali e che risguardano il bene di tutto il paese senza il consenso dell'universale dei stati medesimi o del corpo dei deputati che li rappresentano.

In conseguenza, non possono fare pace o guerra, alleanze né trattati, mutar l'ordine della successione o far qualunque mutazione che toccasse la costituzione di tutto il Paese senza questo consenso. E tutti i contratti e disposizioni che facessero senza quel consenso sono inutili, ingiusti e nulli, giacché la società componente il loro Stato non può mai aver rinunciato o inteso di rinunciare in mano di uno individuo solo la facultà di disporre delle cose le quali facessero intieramente [4r] mutare la loro costituzione ed esistenza senza loro consenso. E sopra di questo non si può dare consuetudine o prescrizione o uso che faccia stato, non potendosi avere una società o governo senza leggi, né leggi senza una persona incaricata a farle eseguire e ad invigilare all'esecuzione delle medesime che abbia la necessaria facultà di poter correggere e punire, tenere a dovere i subalterni e mantenere il buon ordine, la quiete e la sicurezza ed avere la potestà esecutiva. Indi ne è venuta la necessità in tutti i governi di sottoporsi e di eleggersi o un sovrano, o una famiglia potente, o più famiglie, o finalmente di incaricare nelle repubbliche un magistrato rivestito di queste autorità per il

* Cc. 21 non numerate; bianche 19-21. Documento edito in J. Zimmermann, *Das Verfassungprojekt des Grossherzogs Peter Leopold von Toscana*, Heidelberg, Winter, 1901, pp. 182-195.

¹ Copia delle *Idee* in ASF, *Segreteria di Gabinetto*, App. A, 10, ins. 1, cc. 5r-23v.

mantenimento del buon ordine della società medesima. Ma nel [4v] concedere li individui delle società questa facoltà e rinunziare in conseguenza, o apertamente o tacitamente, ad una parte dei loro diritti e libertà, non hanno mai e non possono mai avere inteso di rinunziare ai loro diritti in quanto a quel che riguarda tutta la società intiera, il suo ben essere, esistenza, e legislazione, e costituzione fondamentale, con averne ceduta una parte necessaria per il bene loro proprio a quelli da loro prescelti per concederli la potestà esecutiva.

Questa è stata l'origine di tutte le società in tutti li Stati, e se in quasi tutti la medesima è trasfigurata, questo è venuto dall'arbitraria autorità usurpatasi, deviando dalla loro primiera istituzione per mezzo di violenze ed arbitrij, prepotenze ed ingiustizie ed intrighi dei [5r] sovrani e loro ministri nelli Stati monarchici, e delle famiglie grandi e più potenti nelle repubbliche ovvero dalle oppressioni e violenze, conseguenze delle conquiste fatte dei paesi per via d'armi o di rivoluzioni interne che quasi sempre sono degenerare in governi arbitrarj o militari, che sono dispotismi i più forti e violenti. E benché nei rispettivi Stati quasi tutti fin da molti anni si è pacificamente introdotto e si conserva questo sistema, questo non dà e non può mai dare diritto di legittimo possesso a nessuno di esercitarlo e molto meno di trasmetterlo in altri, giacché il consenso delle parti interessate, o sia dei membri componenti le società, non vi è mai concorso e solamente è stato estorto per via di violenze, o timore, o spiegato per consenso la tacita paura della parte più debole di opporvisi [5v] o reclamare ~~mai~~ per paura di violenze o persecuzioni, né col tempo successivo di reclamar mai i suoi diritti, il che però non serve a formare un legittimo possesso.

Da tutto quel che si è detto fino adesso risulta chiaramente che i sovrani, di qualunque natura che siano, non sono, non possono e non devono mai considerarsi che come magistrati eletti, scelti e dipendenti dallo Stato affine di procurare il maggior vantaggio delli individui della società, di difenderli, mantenerli il buon ordine, la regola, l'uguaglianza, giustizia, sicurezza e proprietà, amministrando il loro impiego con tutta la sollecitudine e premura ed a tenore delle leggi fondamentali e sistema dello Stato medesimo nel quale si fonda il contratto fatto dalli stati con i sovrani [6r] nell'accordarli i vantaggi, comodi, entrate, rango ed onori che gli accorda, ed essendo una specie di contratto di conduzione della natura di quello chiamato in giurisprudenza *do ut facias*.

In conseguenza il sovrano non può far leggi né sistemi nuovi contrarj alle leggi fondamentali dello Stato; non vi può fare variazioni essenziali; non può amministrarne l'economico né disporre delle entrate proprie assegnate alla sua carica dallo Stato, o sia entrate della Corona, altrimenti che in conformità delle leggi fondamentali dello Stato per il suo mantenimento, in conseguenza non le può alienare né ipotecare né disporre delle finanze o entrate dello Stato che secondo l'uso statoli destinato; non può fare né pace né alleanze né nuovi sistemi e molto meno nuove imposizioni, diritti [6v] e gabelle, che d'approvazione delli Stati.

Non può toccare in veruna maniera né alterare quelle leggi fondamentali dello Stato le quali possono essere diverse in tutti li Stati, secondo le loro diverse circostanze locali e secondo il più o meno di autorità che i Stati hanno giudicato di volere accordare al loro sovrano o capo, e che li Stati soli sono autorizzati a potere liberamente mutare, aumentare o diminuire.

Non le può violare né alterare direttamente né indirettamente, né con violenza apertamente né con intrighi sotto mano, corruzioni, etc. e molto meno considerare come un suo proprio patrimonio lo Stato che governa o dispone a suo proprio talento e capriccio; e facendolo viene a mancare alla condizione principale del contratto [7r] da lui fatto colli Stati, o apertamente o tacitamente, ed i medesimi non sono anche più obbligati dal canto loro di mantenerli la parola datali di obbedirlo, e mantenerlo, ed accordarli le entrate, ranghi ed onori concessi al suo posto.

Deve sempre il sovrano, considerato dal pubblico e considerandosi lui stesso unicamente come il primo magistrato dello Stato e non altrimenti, render conto alli Stati del modo e maniera colla quale amministra l'impiego ed autorità da loro confidatagli e che uso fa della medesima, tanto per la parte dell'amministrazione della giustizia ed osservanza delle leggi che per quella dell'amministrazione economica; e per conseguenza, come li altri magistrati devono stare a sindacato avanti di lui così lui medesimo deve stare a sindacato e render conto [7v] alli Stati ed al

pubblico del suo operato e condotta ed amministrazione in quella miglior forma da stabilirsi dalli Stati medesimi e qualunque volta che i Stati medesimi lo richiedessero.

Le costituzioni, che contengono le descrizioni e limiti delle facultà tanto dei principi che dei Stati, si chiamano leggi fondamentali dei governi.

Per legge fondamentale dello Stato s'intende il contratto col quale è stata accordata l'autorità dalli Stati e che limita e prescrive i doveri ed obblighi, facultà ed autorità dei sudditi o membri componenti la società verso il loro primo magistrato o incaricato della potestà esecutiva, o sia un sovrano o un magistrato, ed i doveri ed obblighi di questo verso i sudditi.

[8r] Queste leggi fondamentali erano diverse secondo i diversi sistemi antichi delli Stati e le formazioni e circostanze loro. Anticamente tutti i governi cominciarono così ed avevano le loro leggi fondamentali, o sia contratto. Coll'andar del tempo queste sono state la maggior parte abolite, levate, sopresse o ridotte in disuso per la volontà, rigiri e violenze dei governi e dei sovrani medesimi e lor ministri, che desideravano di potere impunemente arbitrare, agire, mutare le leggi e regolamenti, e rendersi dispoticamente padroni delle sostanze, persone e voleri dei sudditi senza poter temere alcuna opposizione ai loro arbitrij e voleri per la temenza ed oppressione dei sudditi o per le mutazioni dei governi per le guerre, conquiste o mutazioni nelle quali comunemente la forza ha oppresso la moltitudine e sono state abolite o ridotte a [8v] poco o niun valore le leggi fondamentali dei Stati. Oppure in ogni e qualunque specie di Stato o governo una legge e sistema fondamentale che faccia concorrere al governo dello Stato medesimo tutti li Stati che ne compongono la società è indispensabile, con che però sieno chiaramente e diligentemente circoscritte le autorità e facultà del sovrano e dei Stati medesimi affinché fra i medesimi non vi possa essere mai disputa né inquietudini o interpretazioni, arbitrij o dissensioni sempre funeste a quella parte che non ha il potere in mano e che comunemente resta vittima ed oppressa.

Necessaria è una legge simile fondamentale in tutti i Stati al pubblico ed a tutti i membri componenti la società per la loro quiete [9r] e sicurezza, tanto per le loro persone che per la possessione e godimento dei loro beni e proprietà perché, limitando le facultà o del sovrano o dei magistrati, siano sicuri di non potere essere vessati nelle lor persone e nei loro averi, arbitrariamente o per capricci e fuori delle regole di giustizia; di non poterli essere levate le loro sostanze o aggravati con ingiuste imposizioni ed inutili e di non essere esposti ai capricci, stravaganze, arbitrij o brutalità d'un sovrano o di magistrati male educati, mal inclinati, crudeli, stravaganti; e che almeno non possa esser disposto delle loro persone, dei loro averi e della loro esistenza senza il consenso loro e senza il vantaggio comune, e per impedire che le leggi, sistemi e regolamenti fatti da un ceto intiero di persone [9v] che vi sono interessate e conoscono meglio di nessuno i loro interessi possino essere rovesciate e mutate dal capriccio, arbitrio e volontà d'un solo, e spesso dalle sue personalità e stravaganze, o sue o dei suoi ministri.

Utile e comoda è la legge fondamentale al sovrano ed ai magistrati ed impiegati perché, in questa maniera circoscritte le loro facultà, sa cosa deve e cosa puol fare e cosa no. Gli dà il comodo di poter dar conto di sé e del suo operato ogni momento a tutto il pubblico, il quale vedendo come lui opera e rende conto del suo operato ai deputati dei Stati lo mette nel caso di veder sempre le sue operazioni giustificate in faccia a tutto un pubblico, il quale allora non gli può far torto. Gli leva tutte le odiosità ed il malumore [10r] del pubblico ~~il quale allora non gli può far torto, gli leva tutte~~ le contro le operazioni dei superiori, ~~sottoponendoli~~ sospettandoli sempre o d'arbitrij o personalità o interesse, benché spesso male a proposito e, rendendo chiaro il suo operato, gli rende la fiducia del pubblico che senza questo diffida sempre delle operazioni di governo e cerca di trovarvi dei secondi fini e malignare anche sulle operazioni buone. Leva al sovrano l'obbligo d'essere responsabile delle proposizioni e riuscita delle operazioni le più importanti e gelose, che sono quelle che involgono mutazioni di sistema e sono sempre le più delicate. Gli dà occasione di negar molte grazie irragionevoli ed indiscrete che si domandano senza averne odiosità. Gli dà occasione e titolo di poter tenere a dovere i suoi ministri e subalterni [10v] con tutto il rigore; rendendo il suo operato aperto e chiaro ne leva tutte le odiosità, sospetti e differenze. Gli leva il modo di fare del male con lasciarli la facultà di poter far del bene e potersi con le sue proposizioni vantaggiose a tutto il

pubblico rendersi amato dal medesimo e far conoscere le sue buone intenzioni e buon cuore. Ricadendo sempre sulli Stati la colpa se le sue proposizioni non sono accettate o seguitate, li procura una gran quiete, sicurezza e tranquillità. Li dà il comodo di potersi consigliare coi deputati dei Stati nelle proposizioni che vorrebbe fare o mutazioni, di sentirne loro parere, ed essendo egli di quei che vi hanno il maggiore interesse, suol essere il più illuminato, lo mette a portata di cavarne dei lumi, [11r] rettificare le sue idee e li procura il vantaggio che invece che tutte le novità e mutazioni sogliono essere odiose al pubblico, quelle che fra lui essendo di consenso delli Stati ed approvazione loro saranno sempre gradite o almeno il pubblico già preparato e disposto a riceverle e prestarvisi.

Assicura ad un principe buono la facoltà ed il modo di farsi onore e di impiegare i suoi talenti a vantaggio del pubblico, ed un cattivo lo tiene talmente in freno che gli impedisce di far del male, gliene leva i modi e le facoltà, lo scuopre al pubblico subito e l'obbliga a diventar buono o a parer buono e raffrenare le sue passioni e vizj, o gli impedisce almeno di far del male alla società e di far servire ai capricci suoi e dei ministri e quelli [11v] che lo circondano il bene essere ed averi di tutto un pubblico, ed in fine dà soddisfazione e quiete a tutte le parti.

Questa legge fondamentale secondo la quale nessuna società ha potuto mai formarsi o sussistere, dunque per tutto o vi è o vi è stata, esplicita o tacita, per convenzione ed uso, o vi doveva essere.

In molti paesi la medesima non vi è più che apparentemente e per un resto di titolo, degradata affatto dai primi tempi senza attività nelli Stati e ridotta a semplice formalità, essendo anche in molti luoghi ridotta la qualità di Stato ad una funzione o decorazione ridicola, maniera inventata con malizia dai governi e dai ministeri per render disprezzata e ridicola una rappresentanza che metteva freno ai loro arbitrij, dispotismo e violenze che gli era ridotta troppo odiosa, [12r] modo infinitamente più sicuro di screditarlo che con sopprimerla affatto giacché sopprimendola affatto ci voleva delle violenze e non essendovi più nulla questo sempre risvegliava l'idea nel pubblico di dovere una volta riaverla e riabilitarla con nuovo metodo nelle sue vere facoltà invece che rendendola inoperosa e ridicola, e lasciandola sussistere potevano addormentare la gente su questa esistenza de' Stati e nel medesimo tempo o renderli ridicoli o colle minacce e corruzioni o corromperli e farli servire ai loro fini.

Senza legge fondamentale nei Stati non vi è quiete né sicurezza per nissuno: non per il principe perché passa sempre per arbitrario e dispotico, si concilia sempre l'autorità di tutti, i quali lo considerano come un oggetto invidiato ed odioso e sempre sospettano di lui e nel ministero dei rigiri, intrighi ed operazioni tendenti ad opprimere il pubblico, a ridurlo in servitù e ad aggravarlo di [12v] imposizioni unicamente per soddisfare a' suoi capricci e secondi fini o de' suoi ministri non persuadendosi delle sue buone intenzioni anco quando siano vere, giacché la moltitudine giudica sempre gli altri secondo sé stessa. Non vi è sicurezza per tutti li individui componenti la società dello Stato perché dove non vi è legge fondamentale nei Stati il sovrano e suoi ministri o quel magistrato o senato che lo rappresenta, essendo assoluto padrone di fare e disfare tutto quel che gli piace da un giorno all'altro le sue leggi, ordini e regolamenti senza render conto a nissuno dei motivi e senza render conto del suo operato a nissuno, potendo disporre delle persone e dei beni ed averi dei sudditi a suo capriccio, mutare tutti i sistemi, ordini, principj e leggi dello Stato, tutte le persone che compongono il medesimo sono mal sicure delle [13r] persone e lor beni e sempre esposti a diventar la vittima del capriccio di un solo che oltre ad avere come uomo tutte le altre passioni e vizj comuni a tutti li uomini, di più guastato dalla vita comoda, dalla fortuna, dall'educazione, grado e rango e dall'adulazione di quelli che lo circondano, ed insidiato da tutti quelli che per interesse proprio in tutte le maniere lo circondano e ricercano per farlo cadere in dei vizj che portano vantaggio a loro, ed oltre a tutto questo, inebriato dalla sua fortuna, sa di non essere obbligato di render conto delle sue azioni a nissuno e di poter liberamente ed impunemente soddisfare le sue passioni e capriccj, di modo che lo Stato intiero e suoi individui vengono a dipendere dai capriccj di un solo uomo destinato a caso a questo posto dalla nascita, il [13v] quale il più delle volte se lo crede destinato per eredità come un patrimonio, senza considerare e senza

essersi mai sentito insegnare né rammentare i doveri, obblighi e pesi del suo stato, d'un uomo che può essere un imbecille, un matto, un furioso, un scellerato, un vizioso, ambizioso, infingardo o debole, il quale per lo più per la depravità degli uomini, che è anche maggiore nelle persone di un alto rango, o è o diventa tale o rischia di diventarlo, o dipende onninamente dai capriccj d'un ministro, d'un favorito, d'un subalterno, d'una donna, etc., i quali riducono il principe, lo Stato ed i sudditi nella maggior confusione, disgrazia e depravazione unicamente per soddisfare ciecamente alle loro passioni di vanità, interesse, ambizione e vendetta, e sempre abusando dell'autorità che un principe debole e vizioso si lascia prendere sopra il suo spirito. Sopra [14r] questo punto vi sarebbe da fare delle riflessioni molto dolorose, che per brevità si tralasciano, e che chi conosce li uomini ed ha visto quanto pochi sono li onestj e virtuosi, in specie quando sono favoriti dalla fortuna, si può figurare, e di cui i tristi effetti si leggono in tutte le antiche e moderne istorie.

La legge fondamentale adunque è indispensabile in tutti li Stati ed all'esecuzione ed osservanza della medesima devono invigilare tutti i membri componenti la società che si chiama Stato. Ma siccome tutti non vi possono invigilare in quella medesima maniera che fu necessario all'individui componenti la società di creare un sovrano e dei magistrati per invigilare all'osservanza delle leggi, così è necessario che questi medesimi membri creino i deputati nei quali trasferendo la loro autorità invigilino all'osservanza della legge medesima rap[14v]presentante il corpo delli Stati e con tutte le facultà che avrebbero li Stati medesimi. Questi deputati si eleggono diversamente per più o meno anni secondo le circostanze dei paesi, pare però che la loro elezione e scelta debba essere intieramente libera senza che il governo, sovrano e ministri possano direttamente o indirettamente mescolarsene o avervi qualche relazione o ispezione in qualunque maniera.

Che i medesimi si debbino dalli Stati potere o confermare o levare o gratificare a piacer loro liberamente affinché, indipendenti dal governo, non possino aver relazione col medesimo.

Questi Stati dove il paese è troppo vasto devono ridursi in Stati provinciali e generali.

Nei primi ogni comunità deve eleggere i suoi rappresentanti per il medesimo, si devono da questi rappresentanti o deputati deliberare sulle cose [15r] della provincia e da questa scieglersi i deputati generali per trattare delli affari di tutto il Paese.

I deputati generali devono invigilare all'osservanza delle leggi, ed in specie della legge fondamentale ed alla condotta dei ministri del governo provinciale, e quelli dello Stato all'osservazione della legge fondamentale ed alla condotta dei ministri del Sovrano medesimo nella direzione delli affari, per osservare se restano nei veri limiti stati prescritti alla loro autorità. E vedendo che il Sovrano o suoi ministri direttamente o indirettamente tentino di non le osservare o di ampliare le loro facultà o autorità, o di guadagnare con minacce, promesse, etc. i deputati dei Stati o provincie, o tentino a voler mutare la Costituzione dello Stato, allora dovranno adunare i Stati ed avvisarli subito di questo.

[15v] In certe occasioni più importanti e relative all'esistenza di tutto lo Stato, dovranno adunarsi li Stati generali per deliberarvi.

In molti paesi ove vi sono ancora stati, questi si dividono in ecclesiastici, nobiltà ed anche, in qualche luogo, le città fanno uno stato da sé, ma questo è tutto erroneo. In nessun Stato o società vi può essere più di uno stato, tutt'al più diviso in due classi, cioè di possessori e non possessori, giacché chiunque possiede ed abita nello Stato ha un ugual diritto alla quiete, sicurezza ed assicurazione delle proprietà ed ha l'inspezione delli affari dello Stato, senza distinzione di rango o condizioni.

Li ecclesiastici non possono formare uno stato, giacché come individui componenti la società vi hanno il medesimo diritto come tutti li altri individui secolari, e la qualità di ecclesiastici non gli dà altro che [16r] un grado proveniente dalla santità del loro ministero e certi privilegi personali i quali, essendo affatto spirituali, non hanno nessuna relazione con li affari dello Stato.

Non le città, giacché li individui tutti che le compongono hanno tutti l'istesso diritto come li altri abitanti nello Stato, ma la città in sé stessa non è una parte integrale dello Stato che in quanto alli individui che la medesima contiene.

La nobiltà può fare molto meno uno stato a parte. La medesima non è né necessaria e forse neanche utile all'esistenza dello Stato.

Nel principio delle società questa classe era affatto incognita e non esisteva, e la nobiltà non è altro che una classe di possessori più ricchi l'ambizione dei quali ha voluto, con dei titoli ideati e creati dalla loro vanità, [16v] distinguersi e separarsi dal resto degli individui della società; ambizione fomentata nel principio della decadenza di tutti li Stati dai sovrani, i quali in questa maniera credevano di illustrare sé stessi e di attirare a loro e farsi un partito con vane decorazioni ed illusioni delle persone e famiglie più ricche e più potenti le quali, interessate dalla lor vanità e lusso alla conservazione ed estensione, aumento delle facoltà, autorità del principato ed alla soppressione e diminuzione de' privilegi del popolo e delle leggi fondamentali del Governo e de' freni che legavano il principato, giacché loro più di tutti ne profittavano occupando le prime cariche del ministero e del Governo e così li indussero, profittando della vanità ed interesse, con titoli, ordini [17r] ed onori, a servir d'istrumento alli arbitri, ambizione e dispotismo de' sovrani ed all'oppressione e schiavitù del popolo ed alla distruzione di ogni legge fondamentale, e per conseguenza della loro propria sicurezza.

La maniera poi di eleggere i deputati delli Stati, durata loro, requisiti, etc. può essere diversa secondo l'estensione dei paesi e circostanze locali, e così in diverse maniere possono essere estese le leggi fondamentali. Ma in genere quel che importa è che la legge fondamentale dello Stato esista; che per questa siano prescritte con chiarezza il modo col quale nel Paese e Stato rispettivo debba aver luogo la successione nel governo o di una o più famiglie, secondo il sistema che vi è stabilito, ovvero [17v] nelle repubbliche la maniera di eleggere i magistrati, le classi, requisiti loro, etc.; che siano stabilite esattamente e circoscritte l'autorità, facoltà del Sovrano e Suoi ministri e che siano in specie riservati alla cognizione, deliberazione ed approvazione delli Stati i seguenti affari nei quali il Sovrano non possa fare nessuna mutazione, variazione ed innovazione senza proporlo prima alli Stati ed avere l'approvazione loro:

1°. che in nessuna maniera il Sovrano possa mutar niente della legge fondamentale delli Stati approvata, senza il consenso di tutti li Stati;

2°. che non possa mutar niente nel sistema fissato di succedere nel governo delli Stati medesimi;

3°. che non possa né disporre [18r] dello Stato né di nessuna delle sue parti con alienarlo, cederlo, venderlo, infeudarlo e permutarlo, etc.;

4°. che non possa far né pace né guerra né alleanza veruna con altre potenze senza averne prima avuto l'approvazione dei Stati, ed espostigliene i motivi;

5°. che non possa far veruna legge nuova né mutare il sistema della legislazione senza averla prima proposta ed ottenuta per l'approvazione dei Stati;

6°. che non possa imporre veruna somma sotto qualunque titolo, imposizione, gabella, né ordinaria né per bisogni straordinari, o mutare il sistema introdotto delle finanze senza l'approvazione dei Stati e senza avergliene dato il motivo e l'uso che ne vuol fare;

7°. che non possa alienare nessuno [18v] dei beni addetti alla Sua persona e posto, e destinati al Suo mantenimento senza il consenso delli Stati;

8°. che ogni anno il medesimo e suoi ministri principali debbino rendere avanti li Stati una specie di sindacato del loro operato ed amministrazione con rendergli conto di quel che è stato operato in materia di governo, sì di giustizia che di finanze dello Stato, delle casse pubbliche, delle entrate e dell'amministrazione delle finanze, e dell'uso che è stato fatto delle entrate in vantaggio del pubblico e delli avanzi che vi sono;

9°. li Stati avranno l'incumbenza per mezzo dei loro deputati di invigilare che la legge fondamentale si osservi esattamente; nel caso che il Sovrano e ministri se ne allontanino dovranno [19r] rappresentarglielo e metterli in vista il lor dovere;

10°. dovrà il Sovrano proporre alli Stati qualunque progetto o idea che avesse per fare qualche mutazione nel sistema del governo, finanze, per aspettarne la loro approvazione;

11°. dovranno rappresentare al Sovrano tutte le volte che vi fosse qualche regolamento, sistema o legge o ordine suo di cui qualche persona o provincia si sentisse aggravata o qualche suo ordine;

12°. potranno fare e presentare al Sovrano qualunque progetto che avessero in vantaggio dello Stato o di qualche parte del medesimo, lavoro pubblico, qualche nuovo sistema, mutazione di qualche sistema vecchio, abrogazione di qualche legge, etc.;

13°. potranno portare al Sovrano [19v] le loro doglianze contro i ministri e subalterni ed impiegati nel Governo per mala condotta nel loro impiego deducendone i motivi, e potranno domandare la remozione di quel ministro o impiegato. Il Sovrano dovrà esaminarlo e dargli sfogo e rendergli conto se l'avrà verificato o no, o farlo col concorso delli Stati, esaminarlo pubblicamente;

14°. in qualunque tempo saranno autorizzati i Stati a domandar conto al Sovrano e Suoi ministri di quelle operazioni che avessero fatto in materia di governo e di finanze, tanto Lui che i Suoi ministri, ed i motivi delle medesime, o andassero facendo dei motivi loro, e questa comunicazione non li potrà mai essere negata.